SENT. 295/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di applicazione del rito abbreviato prodotta, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito dell'appello iscritto al **n.61527** del registro di segreteria proposto dal dott. **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Iannacci (c.f. NNCMRC72D24F839P, pec *marco.iannacci@legalmail.it)* ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Agostino De Pretis n. 86

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA DELLA CORTE DEI CONTI, in persona de Procuratore regionale *pro tempore*;

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del

Procuratore generale *pro tempore*;

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n.28/2024, depositata in data 15 febbraio 2024 e notificata in data 7 marzo 2024.

Visto l'appello contenente l'istanza di rito abbreviato;

Visto il decreto emesso da questa Sezione II di appello n.5 depositato in data 19 settembre 2024;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella udienza camerale del giorno 3 dicembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il Presidente Acanfora, l'avv. Iannacci per l'appellante ed il rappresentante della Procura generale, nella persona del v.p.g. Arturo Iadecola.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale pugliese ha accolto la domanda attrice proposta dalla Procura regionale nei confronti del dott. OMISSIS per avere, nelle funzioni di Direttore sanitario del P.O. di OMISSIS, causato un danno indiretto all' Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi derivante dalla condanna statuita con sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro OMISSIS, passata in giudicato - a carico della suddetta Azienda sanitaria a risarcire i danni subiti dalla dipendente, pari complessivamente ad euro 24.304,62, somma comprensiva delle spese legali e della c.t.u., per condotte causative del demansionamento della medesima e poste in essere nell'arco temporale compreso tra novembre 2009 ed aprile 2013.

Il Collegio di prime cure ha accertato il nesso di causalità tra la condotta tenuta

dal OMISSIS ed il danno subito dall'azienda sanitaria ed il connotato soggettivo della condotta gravemente colposa.

Avverso la sentenza il dott. OMISSIS ha interposto il gravame, notificato alla controparte pubblica in data 3 maggio 2024 e depositato in data 14 maggio 2024, formulando, in via preliminare, istanza per la definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari al 70% del danno contestato in citazione.

Tanto premesso, ha formulato i seguenti motivi di doglianza:

ERROR IN IUDICANDO – ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DOCUMENTI DI CAUSA - INESISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Eccepisce che, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, il giudizio civile sfociato nella sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - n. OMISSIS era coperto dal giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza dello stesso Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro - n.OMISSIS, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, su ricorso proposto dalla sigla sindacale FIALS ex art. 28, l. n. 300/1970 per la repressione della condotta asseritamente antisindacale nei confronti della OMISSIS; è stata quindi la negligente condotta della ASL Brindisi nel non eccepire l'esistenza del giudicato impugnando la sentenza n. OMISSIS e quindi ad aver colpevolmente causato il (presunto) danno erariale, permettendo il formarsi di un giudicato successivo.

ERROR IN IUDICANDO - ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DOCUMENTI DI CAUSA – INESISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITA'

Afferma che del tutto contraddittoriamente il Collegio di prime cure ha affermato che nel 2009 l'assegnazione della mansione aggiuntiva di rilascio delle cartelle cliniche avrebbe causato il "*progressivo demansionamento*" della dipendente e nel contempo che risulta provato che "*sino al 2009 questa (*la OMISSIS) *svolgeva le mansioni coerenti con il proprio profilo d'impiego"*. Pertanto, afferma che risulta incomprensibile la mancata valutazione, sotto il profilo probatorio, sia della sentenza n. OMISSIS sia della relazione ispettiva dell'8 ottobre 2012, condotta dalla Regione Puglia.

Afferma che la scelta della ASL Brindisi di non impugnare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Brindisi poteva e doveva essere valutata dalla Corte dei conti regionale tanto sotto il profilo sostanziale di razionalità e logicità della scelta di non impugnare, quanto sotto un profilo della correttezza del procedimento che ha portato a tale scelta, tenuto conto, secondo il principio del *"più probabile che non*", che la sentenza presentava molteplici profili di appellabilità, in primo luogo l'esistenza del giudicato esterno; inoltre era sicuramente censurabile anche sotto il profilo della erronea quantificazione del danno da demansionamento in quanto avrebbe dovuto essere calcolato, a tutto voler concedere, solo da marzo 2011 ad aprile 2012.

ERROR IN IUDICANDO - ERRATA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMA 1 DELLA L. 20/1994 - ASSENZA DI COLPA GRAVE

L'appellante sostiene che erroneamente la sentenza ravvisa nella sua condotta professionale una "*macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza*", dal momento che le sue azioni e decisioni sono state condivise e, anzi, spesso compulsate da provvedimenti del *management* aziendale; afferma di avere

agito con la diligenza e l'accortezza richieste dall'esercizio della propria funzione e che il suo operato è stato poi valutato legittimo e motivato tanto dal Tribunale di Brindisi (sentenza n. OMISSIS) quanto dagli ispettori della Regione Puglia.

ERROR IN IUDICANDO - ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITA- OMESSA VALUTAZIONE DEL CONCORSO DI ALTRI SOGGETTI

Il demansionamento asseritamente subito dal dipendente da ottobre 2012 e fino al giugno 2013 non può certamente ricondursi alle condotte imputategli nella vicenda, considerando che in quel periodo la dipendente era assegnato ad altra Direzione. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui si riconoscesse una sua responsabilità, questa dovrebbe essere ridotta in conseguenza del concorso degli altri soggetti facenti parte del management aziendale.

In conclusione, l'appellante chiede in via preliminare, previa acquisizione del consenso della Procura generale, e fissazione dell'udienza in camera di consiglio, accogliere la richiesta di applicazione di rito abbreviato per una misura pari al 70% del danno contestato in citazione; in via principale: accogliere l'atto d'appello e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente la sentenza assolvendolo da ogni contestazione; in via subordinata, riformare la sentenza riducendo la quantificazione dell'asserito danno erariale; il tutto con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

La Procura generale ha depositato parere favorevole all'ammissibilità ed all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata nella misura del 70% della domanda azionata nei confronti del OMISSIS di euro 24.304,62.

All'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2024, il Collegio ha

emesso il decreto n.5, depositato in data 19 settembre 2024 e comunicato all'appellante in data 20 settembre 2024, in cui ha ritenuto l'istanza ammissibile ed accoglibile e ha quantificato la somma da pagare in euro 17.013,23, pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei confronti dell'istante, come da concorde richiesta delle parti in causa e quella da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata, in euro 176,00; ha fissato il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto entro il quale il richiedente dovrà eseguire i versamenti e l'ulteriore termine di 20 giorni decorrente dalla scadenza del primo per depositare l'originale della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti. In caso di pagamento a favore dell'ente danneggiato mediante bonifico bancario, ha disposto il deposito, oltre alla ricevuta dell'eseguito bonifico, della relativa quietanza di versamento, ovvero l'attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'ASL. Ha fissato inoltre l'odierna udienza camerale.

L'avv. Iannacci ha depositato: in data 28 ottobre 2024 la ricevuta dell'ordine di bonifico postale SEPA, datata 15 ottobre 2024, in favore dell'ASL di Brindisi di euro 17.013,23; in data 8 novembre 2024 il modello F23 di pari data attestante il pagamento delle spese di giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata pari ad euro 176,00.

La Procura generale ha depositato in data 13 novembre 2024, le conclusioni rilevando, in ordine alla tardività del secondo pagamento, che "*il carattere perentorio del termine in questione, stabilito dall'art. 130, comma 7, c.g.c., si riferisca specificamente alla somma "determinata" dal giudice con il decreto*

di accoglimento della richiesta, ossia alla parte del risarcimento risultante dalla riduzione di cui al comma 2 della medesima disposizione, e non anche alle spese di giustizia, già liquidate nel loro ammontare dal giudice di primo grado. Sicché, se, da un lato, si può ritenere che il tardivo pagamento di quest'ultimo importo non sia, di per sé, di ostacolo all'estinzione del giudizio, dall'altro, però, con riferimento al bonifico in favore dell'ASL, deve rilevarsi che la parte appellante non ha ad oggi depositato "la relativa quietanza di versamento, ovvero l'attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'ASL", come richiesto dalla Sezione.

Ha ritenuto pertanto che, non essendo comprovato l'effettivo incameramento della somma da parte dell'amministrazione danneggiata, con la conseguenza che non possono ritenersi sussistenti, in base alla documentazione sin qui depositata, i presupposti per la definizione del giudizio e chiede che venga disposta la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.

In data 2 dicembre 2024 l'avv. Iannacci ha depositato un'e-mail del 2 dicembre 2024 in cui l'ASL di Brindisi ha comunicato di avere riscosso il bonifico in data 16 ottobre 2024 e di averlo regolarizzato con reversale d'incasso n.2513 del 5 novembre 2024.

Nell' udienza camerale odierna l'avv. Iannacci, per l'appellante, nel confermare l'avvenuto deposito dell'ulteriore documentazione ancora mancante, ha insistito per la definizione del rito abbreviato ex art.130 c.g.c.; il v.p.g. Iadecola, per la Procura generale, pur rilevando i profili di irritualità dell'ottemperanza al decreto n.5/2024 con riferimento all'integrale rispetto dei termini, ha comunque dichiarato che non vi sono motivi per dubitare dell'avvenuto incasso da parte dell'Ente beneficiario della somma come

quantificata nel decreto e quindi non si è opposto alla conclusione del procedimento.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'art.130 c.g.c. prevede, per quanto d'interesse, che "*In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata" (*comma 7).

Orbene, va anzitutto rilevato che, come condivisibilmente affermato dalla Procura generale, la perentorietà del termine previsto dalla succitata disposizione va riferita esclusivamente al pagamento della "*somma dovuta*" ovvero della somma a titolo risarcitorio - termine che l'appellante ha rispettato -, mentre tale natura non riveste lo stesso termine per il pagamento delle spese di giustizia del primo grado, né tantomeno quello ulteriore (nella fattispecie 20 giorni dalla scadenza di quello fissato per il pagamento), fissato nel decreto per depositare documentazione comprovante l'incasso della somma, in caso di pagamento con bonifico bancario, adempimento indispensabile considerata la revocabilità dei bonifici.

Nondimeno, nella fattispecie il Collegio non si esime dallo stigmatizzare il comportamento dell'appellante per non avere ottemperato, in mancanza di dimostrate cause al medesimo non imputabili, con tempestività e diligenza, a quanto disposto nel decreto n.5/2024, anche con riferimento agli ulteriori

incombenti, oltre quello del pagamento della somma di condanna, dal momento che anche i termini ordinatori rispondono all'esigenza di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Puntualizzato quanto sopra, va comunque rilevato che la documentazione depositata agli atti del giudizio comprova che il dott. OMISSIS ha provveduto al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, fissata nel decreto di euro 17.013,23 in favore della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, con bonifico postale del 15 ottobre 2024, riscosso in data 16 ottobre 2024 e regolarizzato con reversale d'incasso n.2513 del 5 novembre 2024, nonché, in data 8 novembre 2024, quella di euro 176,00 per le spese del giudizio di primo grado.

Pertanto, sussistono senz'altro le condizioni per dichiarare definito il giudizio n.61527; le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

- **dichiara definito** il giudizio n.61527;

-**condanna** l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano nell'importo complessivo di euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 DICEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco